SENTENZA DELLA CORTE (seconda sezione)
13 dicembre 1989 *

Nella causa C-1/89,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht (tribunale finanziario) Berlin nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ingrid Raab, proprietaria di una galleria d'arte, residente in Berlino, da un lato,

e

Hauptzollamt (ufficio doganale principale) **Berlin-Packhof**, dall'altro,

domanda vertente sull'interpretazione delle voci doganali 49.11 B, « fotografie » e 99.02, « incisioni, stampe e litografie originali », di cui all'allegato del regolamento del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, che modifica il regolamento n. 3331/85, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 345, pag. 1), nonché della voce doganale 49.11 B, « stampe artistiche con retina di seta » (serigrafie), inclusa nella tabella II allegata al regolamento del Consiglio 18 giugno 1986, n. 1945, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali (GU L 174, pag. 1),

LA CORTE (seconda sezione),

composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione, G. F. Mancini e T. F. O'Higgins, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven
cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni presentate per la Commissione delle Comunità europee dal suo consigliere giuridico Jörn Sack,

* Lingua processuale: il tedesco.

vista la relazione d'udienza ed in seguito alla trattazione orale dell'11 ottobre 1989,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 novembre 1989,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con ordinanza 8 novembre 1988, giunta alla Corte il 3 gennaio 1989, il Finanzgericht Berlin ha proposto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione delle voci doganali 49.11 B « fotografie » e 99.02 « incisioni, stampe e litografie originali », di cui all'allegato del regolamento del Consiglio 24 novembre 1986, n. 3618, che modifica il regolamento n. 3331/85, che modifica il regolamento n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune (GU L 345, pag. 1, in prosieguo: « TDC »), nonché della voce doganale 49.11 B « stampe artistiche con retina di seta » (serigrafie), di cui alla tabella II allegata al regolamento del Consiglio 18 giugno 1986, n. 1945, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della TDC per un certo numero di prodotti industriali (GU L 174, pag. 1).

2 La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra la sig. ra Ingrid Raab, proprietaria di una galleria d'arte in Berlino, e lo Hauptzollamt Berlin-Packhof (in prosieguo: lo « Hauptzollamt »), circa la classificazione doganale di una partita di 36 fotografie dell'artista Robert Mapplethorpe, acquistate dalla sig. ra Raab per il prezzo complessivo di 66 783,30 marchi ed importate nel marzo 1987 dagli Stati Uniti d'America nella Repubblica federale di Germania.

3 La sig. ra Raab ha presentato dette fotografie, onde poterle mettere in libera pratica, all'ufficio doganale di Berlino (aeroporto di Tegel), dichiarandole come « incisioni, stampe e litografie originali » ai sensi del numero di codice 9902 000 00 della TDC, esenti da dazi doganali.

4 L'ufficio doganale classificava detta merce sotto il numero di codice 4911 400 90 (fotografie) della TDC e riscuoteva un dazio del 5,8%.

5 La sig. ra Raab impugnava detta decisione dinanzi al Finanzgericht Berlin osservando che le fotografie in questione, riprodotte in numero limitato di esemplari servendosi di una matrice originale che aveva costituito oggetto di elaborazione artistica e con un valore di gran lunga superiore a quello dei materiali utilizzati, andavano considerate opere d'arte ai sensi del capitolo 99 della TDC e dovevano classificarsi nella voce doganale 99.02, data la loro affinità con il settore delle arti grafiche.

6 Qualora non fosse possibile interpretare la tariffa doganale comune nel senso che le fotografie artistiche rientrano nella voce 99.02, la sig. ra Raab, in subordine, sosteneva che, conformemente al principio secondo il quale tutte le opere d'arte realizzate mediante procedimento meccanico o fotomeccanico devono essere trattate in modo identico, le fotografie artistiche andavano assimilate alle serigrafie d'arte che, pur se incluse nella voce 49.11 B della TDC al pari delle fotografie, fruivano al momento dell'importazione, di una sospensione dei dazi doganali in forza del regolamento n. 1945/86.

7 Lo Hauptzollamt ribatteva invece che, tenuto conto del tenore non equivoco delle disposizioni della tariffa doganale comune e dato che un criterio di classificazione fondato sull'indole artistica di una merce non avrebbe valore pratico, le fotografie andavano classificate, indipendentemente dal loro valore artistico, sotto il solo numero di codice 4911 400 90 della TDC.

8 Ritenendo che la controversia sollevasse un problema di interpretazione della disciplina comunitaria in questione, il Finanzgericht Berlin sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se trentasei fotografie dell'artista Robert Mapplethorpe, acquistate per la somma complessiva di DM 66 783,30, vadano classificate alla sottovoce 4911 400 90 (fotografie) o alla sottovoce 9902 000 00 (incisioni, stampe e litografie originali) o, in via subordinata, alla sottovoce 4911 500 10 (sospensione di dazi doganali per stampe artistiche con retina di seta) della tariffa doganale comune ».

9 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento della procedura e delle osservazioni presentate alla Corte si fa richiamo alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte.

10 Con la sua questione il giudice a quo chiede in sostanza se le disposizioni della TDC debbano essere interpretate nel senso che le fotografie artistiche vanno classificate, come le incisioni, le stampe e le litografie originali, nella voce 99.02 della TDC o, in subordine, possono considerarsi serigrafie artistiche ai sensi della voce doganale 49.11 B della tabella II inclusa nell'allegato del regolamento n. 1945/86. In caso di soluzione negativa di detta questione, il giudice a quo chiede inoltre se tutte le fotografie vadano classificate, indipendentemente dalla loro indole artistica eventuale, nella voce 49.11 B della TDC.

11 Per risolvere detta questione si deve osservare anzitutto che la voce doganale 99.02 è compresa nel capitolo 99 della TDC intitolato « oggetti d'arte, da collezione e antichità » e comprende le « incisioni, stampe e litografie originali ».

12 Occorre constatare in via preliminare che, se i beni contemplati dal capitolo 99 della TDC sono stati esentati da dazi doganali allo scopo di promuovere la produzione artistica (vedere sentenza 14 dicembre 1988, Huber, causa 291/87, punto 16 della motivazione; Racc. pag. 6449), ciò non autorizza a dedurne che tutti gli oggetti ai quali si può attribuire carattere artistico vadano classificati in questo capitolo. Infatti, conformemente alla regola generale n. 1 per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, il tenore dei titoli, delle sezioni, dei capitoli e dei sottocapitoli ha solo valore indicativo e sono i termini delle posizioni e delle note delle sezioni e del capitolo che sono determinanti per la classificazione nella TDC.

13 Si deve poi ricordare che la nota 2 del capitolo 99 della TDC considera « incisioni, stampe e litografie originali » ai sensi della voce doganale 99.02, « gli esemplari ottenuti direttamente, in nero o a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico ».

14 A questo proposito, la Corte si è già pronunciata (vedere sentenza 14 dicembre 1988, già ricordata, punti 17 e 18 della motivazione) dichiarando che le opere contemplate dalla voce 99.02 della tariffa doganale comune costituiscono sempre la riproduzione di un disegno originale interamente eseguito a mano dall'artista, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico per la realizzazione della matrice originale che serve a riprodurre gli esemplari.

15 Da questa giurisprudenza emerge che le incisioni, le stampe e le litografie originali ai sensi della voce 99.02 della TDC sono caratterizzate dall'esistenza di un intervento personale e manuale dell'artista nella confezione dell'originale, che può venire soltanto riprodotto mediante un procedimento meccanico di stampa.

16 Orbene, è d'uopo constatare che le fotografie, comprese quelle a carattere artistico, non soddisfano questa condizione. Infatti anche se il fotografo può, con la scelta del soggetto e con lo sfruttamento di particolari tecniche, conferire un valore artistico alla propria opera, l'originale è sempre il risultato di un procedimento tecnico che consiste nel fissare, tramite l'azione della luce, l'immagine degli oggetti su una superficie sensibile. Di conseguenza questo originale non può considerarsi come interamente eseguito a mano ai sensi della nota 2 del capitolo 99 della TDC.

17 Così stando le cose, le fotografie d'arte non possono classificarsi nella voce 99.02 della TDC.

18 Quanto al problema se, sotto il profilo della classificazione tariffaria, le fotografie artistiche possano considerarsi serigrafie d'arte, si deve osservare che la Corte, nella parte in fatto della sentenza 27 ottobre 1977, Westfälischer Kunstverein (causa 23/77, Racc. pag. 1985), descrive come segue il procedimento seguito per ottenere una serigrafia: « La serigrafia è un procedimento di stampa che consiste nell'usare una matrice stampata costituita da un tessuto speciale di fibre tessili naturali (seta) o sintetiche (nylon, ecc.) ovvero di fili metallici (acciaio inossidabile,

ecc.) tesi su un telaio di legno o di metallo. Questo procedimento comprende due fasi: la preparazione della matrice, cioè il « riporto » sulla matrice del disegno da riprodurre, e la riproduzione o stampa vera e propria ».

19 Ne consegue che, anche se il procedimento di stampa delle serigrafie si distingue da quello impiegato nella riproduzione delle incisioni, stampe o litografie originali ai sensi della voce 99.02 della tariffa doganale comune, le serigrafie d'arte hanno in comune con le opere contemplate da questa voce doganale il fatto che il disegno originale da riprodurre è eseguito a mano dall'artista.

20 Di conseguenza le fotografie artistiche non possono, sotto il profilo della classificazione doganale, venire assimilate alle serigrafie d'arte ai sensi della voce doganale 49.11 B di cui alla tabella II allegata al regolamento n. 1945/86 per motivi identici a quelli che impediscono la loro classificazione nella voce 99.02 della TDC.

21 Così stando le cose, si deve stabilire se tutte le fotografie vadano classificate, indipendentemente dal loro eventuale carattere artistico, nella voce 49.11 B della TDC.

22 A questo proposito, è opportuno ricordare, come è già stato detto in precedenza (n. 12), che tutti gli oggetti ai quali si può attribuire carattere artistico non devono necessariamente venir classificati nel capitolo 99 della tariffa doganale comune e che sono le definizioni delle voci e delle note che sono determinanti per la classificazione nella TDC.

23 Orbene, le fotografie sono espressamente menzionate dalla voce 49.11 B della TDC. Questa voce doganale non distingue a seconda che le fotografie abbiano o meno carattere artistico e costituisce, conformemente alla giurisprudenza della Corte (ex sentenza 27 ottobre 1977, già ricordata, punto 5 della motivazione), una voce residua che comprende tutti i prodotti della stampa grafica non denominati o compresi in altre voci della TDC.

24 Anche se, conformemente alla regola generale n. 1 per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, il tenore dei titoli dei capitoli può avere valore indicativo per la classificazione nella TDC, l'asserito carattere artistico di un oggetto non può giustificare la classificazione di detto articolo, che rientra in una voce doganale determinata, in una voce di un altro capitolo della TDC.

25 Ciò vale ancor più dal momento che, come ha ricordato la Corte (vedere sentenza 27 ottobre 1977, già ricordata, punto 3 della motivazione), il valore artistico eventuale di un oggetto si definisce essenzialmente in base a criteri soggettivi e variabili, mentre la classificazione tariffaria deve fondarsi su criteri obiettivi fissati dalla TDC ai fini tanto del suo efficace funzionamento quanto della certezza del diritto.

26 Di conseguenza, le fotografie alle quali si può attribuire carattere artistico rientrano, come tutte le fotografie, nella voce 49.11 B della TDC.

27 Da quanto precede risulta che si deve risolvere la questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale dichiarando che le disposizioni della TDC devono essere interpretate nel senso che fotografie artistiche non vanno classificate come le incisioni, stampe e litografie originali nella voce 99.02 della TDC, né possono considerarsi serigrafie d'arte ai sensi della voce doganale 49.11 B della tabella II compresa nell'allegato del regolamento n. 1945/86. Tutte le fotografie vanno classificate, indipendentemente dal loro eventuale carattere artistico, nella voce 49.11 B della TDC.

Sulle spese

28 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee che ha presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato innanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (seconda sezione),

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dal Finanzgericht Berlin, con ordinanza 8 novembre 1988, dichiara:

Le disposizioni della TDC vanno interpretate nel senso che fotografie artistiche non vanno classificate come le incisioni, stampe e litografie originali nella voce 99.02 della TDC, né possono considerarsi serigrafie d'arte ai sensi della voce doganale 49.11 B della tabella II compresa nell'allegato del regolamento n. 1945/86. Tutte le fotografie vanno classificate, indipendentemente dal loro eventuale carattere artistico, nella voce 49.11 B della TDC.

Schockweiler Mancini O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 1989.

Il cancelliere

J.-G. Giraud

Il presidente della seconda sezione

F. A. Schockweiler